

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall' Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(372) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MAIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) E LA SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota N°. 6685/957pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.3.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Signori Valentina Maio e Guglielmo Maio, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legali rappresentanti della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “*per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010*”. Deferiva altresì avanti questa Commissione la SS Virtus Lanciano 1924 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai suoi Legali rappresentanti.

In data 4.5.2011, i deferiti presentavano memoria difensiva contestando l'addebito sul rilievo che, al momento dei pagamenti in contestazione, il beneficiario, Signor Dino Pagliari, non era più tesserato con la Società Virtus Lanciano.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che provvedeva a precisare la contestazione come da verbale, concludendo per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascuno dei deferiti.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti che, previa rinuncia al termine a difesa, concludeva per il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il presente procedimento trae origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, relativamente al trimestre 1.7.2010 - 30.9.2010. Detti accertamenti hanno

evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al Signor Dino Pagliari per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 in parte *“attraverso un assegno bancario non trasferibile addebitato sul conto corrente dedicato”* (per un importo netto complessivo € 26.038,00) e in parte *“attraverso un versamento in contanti”* (per un importo netto complessivo di € 700,13).

Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell'art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori *“devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato”*.

La richiamata disposizione, nell'imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste.

Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata.

Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l'art. 85, lett. C), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie non essendo il Pagliari più tesserato per la Società Virtus Lanciano al momento dei pagamenti in contestazione. Ciò non solo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il contratto del nuovo allenatore è datato 31.7.2010 (e non 1.7.2010), ma perché la norma citata impone modalità specifiche per i versamenti degli emolumenti non solo per i tesserati, ma anche per i “lavoratori dipendenti” e più in generale per i “collaboratori addetti al settore sportivo”.

Del resto, i deferiti non hanno addotto alcuna motivazione circa la presunta reale causale dei versamenti di cui trattasi, peraltro incontestati, né hanno spiegato le ragioni per le quali la quasi totalità dei versamenti sia stata effettuata, sebbene con modalità irregolari, proprio attraverso il conto corrente che la Società aveva indicato all'atto dell'iscrizione al campionato come dedicato al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, dipendenti e/o collaboratori.

Della violazione contestata dovranno rispondere entrambi i deferiti, Valentina Maio e Guglielmo Maio, attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti (statuto e visura camerale).

Alla responsabilità dei Legali rappresentanti consegue quella diretta della Società.

Sotto il profilo sanzionatorio, va rilevato che, ad eccezione dell'importo corrisposto in contanti (quest'ultimo, tuttavia, di modestissima entità), le modalità di pagamento utilizzate (assegno non trasferibile tratto dal “conto dedicato”) garantiscono comunque un certo grado di “tracciabilità”. La Commissione stima pertanto eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

€ 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti di Valentina Maio;

€ 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti di Guglielmo Maio;

€ 1.700,00 (€ millesettecento/00) di ammenda nei confronti della SS Virtus Lanciano 1924 Srl.

(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6683/955pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.3.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Signori Aldo Iacopetti e Gabriele Volpi, rispettivamente, Amministratore Delegato e Presidente della Società Spezia Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV), NOIF "per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di luglio 2010". Deferiva altresì avanti questa Commissione la Società Spezia Calcio Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai suoi Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Aldo Iacopetti, Gabriele Volpi e la Società Spezia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Aldo Iacopetti, Gabriele Volpi e la Società Spezia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Aldo Iacopetti, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena base per il Sig. Gabriele Volpi, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena base per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Aldo Iacopetti;*
- *ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Gabriele Volpi;*
- *ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per la Società Spezia Calcio Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(381) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl ▪ (nota N°. 6721/961pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

A seguito della nota del 22 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, ha riscontrato che il FC Matera Srl ha effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Tommaso Perniola, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire distinte memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del Sig. Tommaso Perniola;
- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del FC Matera Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Perniola e, per esso, al FC Matera Srl, sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento.

I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, né, del resto, le difese approntate dai deferiti si rivelano sufficientemente idonee a elidere le responsabilità così come loro rispettivamente ascritte.

In primo luogo, si rileva come, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS, l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, per cui la mancata conoscenza della disciplina endofederale costituisce assunto del tutto privo di pregio, così come non rileva, ai fini difensivi, la pur oggettiva difficoltà nel disbrigare, soprattutto da parte di Società sportive che accedano al settore professionistico a seguito di ripescaggio da quello non professionistico, le varie incombenze imposte dai regolamenti federali.

Tuttavia, ai fini di una più equa quantificazione della sanzione, appare ragionevole tener conto del fatto che le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti ne hanno favorito in ogni caso la relativa tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla Società sportiva deferita.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico del Sig. Tommaso Perniola;
- ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico della Società FC Matera Srl.

(378) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Feralpialò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl - (nota N° 6720/960pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

A seguito della nota del 22 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato che la Società sportiva Feralpialò Srl ha effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di agosto e settembre 2010) dovuti a un proprio tesserato (Sig. Giuseppe Baronchelli) in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Pasini, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire congiunta memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi del Sig. Giuseppe Pasini;
- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei riguardi della Società Feralpialò Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Pasini e, per esso, al Feralpialò Srl, sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento.

I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, né, del resto, le difese

approntate dai deferiti si rivelano sufficientemente idonee a elidere le responsabilità loro rispettivamente ascritte.

In primo luogo, priva di pregio si rivela l'invocazione di un'asserita discrasia tra quanto prescritto dalla disciplina federale violata e quanto, invece, disposto dall'Accordo Collettivo di Categoria (art. 16 e non art. 15 come erroneamente indicato dai deferiti) relativo agli allenatori professionisti, in quanto inconferente ai fini della violazione contestata.

Inoltre, nemmeno appare decisiva o comunque rilevante, ai fini difensivi, l'invocazione di un presunto errore scusabile sotteso al contegno tenuto dai deferiti sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS; diversamente, non si comprenderebbe la ragione per cui in favore di tutti gli altri tesserati (é la stessa Feralpisalò che lo conferma in atti), tranne che del Sig. Baronchelli, gli emolumenti siano stati corrisposti regolarmente anche con riferimento all'utilizzo del c.d. conto dedicato.

Ad ogni buon conto, in considerazione del modesto importo della somma corrisposta a beneficio del Sig. Baronchelli con riferimento alle mensilità di agosto e settembre 2010, questa Commissione disciplinare nazionale ritiene equa e congrua l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in termini di adeguata proporzionalità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 650,00 (€ seicentocinquanta/00) a carico del Sig. Giuseppe Pasini;
- ammenda di € 650,00 (€ seicentocinquanta/00) a carico della Società Feralpisalò Srl.

(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6681/953pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.3.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il Signor Gianni Fabbri, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV), NOIF *“per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010”*. Deferiva altresì avanti questa Commissione il Ravenna Calcio Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai suoi Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna il Signor Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione

dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacentoquindici/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per il Signor Gianni Fabbri;
- ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) la Società Ravenna Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(379) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 6719/959pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

A seguito della nota del 22 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato che il FC Canavese Srl ha effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di luglio, agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Francesco Ferraris, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna il Signor Francesco Ferraris e la Società FC Canavese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco Ferraris e la Società Canavese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00); pena finale commutata in giorni 40 (quaranta) di inibizione; pena base per la Società FC Canavese Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Signor Francesco Ferraris;*
 - ammenda di € 3.115,00 (€ tremilacentoquindici/00) per la Società FC Canavese Srl.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete